



PROVINCIA DI NOVARA

Settore: Agricoltura, caccia, Pesca, Parchi e G ev
Applicazione L.R.24/2007 e successive modifiche
ultima modifica L.R. n. 7/2014

Modifiche alla L.R. 24/2007 (Tutela dei funghi epigei spontanei)

Si rende noto che la Regione Piemonte, con L.R. n. 7 del 08.09.2014, dichiarata urgente e in vigore a partire dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte del 11/09/2014, ha modificato alcuni articoli della L.R. 24/2007 "Tutela di funghi epigei spontanei". Le modifiche apportate, mantengono sostanzialmente invariata la Legge Regionale n. 24/2007 e riguardano, tra l'altro, i seguenti punti:

1 – riferimento: articolo 3 della L.R. n. 24/2007

L'articolo 3 e' stato sostituito in toto dal seguente articolo:

1. Fermi restando i divieti di cui all'articolo 2, comma 7, la raccolta dei funghi epigei spontanei è consentita previa acquisizione del titolo per la raccolta avente validità sul territorio regionale.
2. Costituisce titolo per la raccolta la ricevuta di versamento di apposito contributo. Con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti l'importo, le modalità di versamento, le condizioni di efficacia e la durata del titolo, nonché eventuali esenzioni a favore dei minori.
3. La ricevuta di versamento del contributo, accompagnata da idoneo documento di identità in corso di validità, è esibita a richiesta del personale addetto alla vigilanza.
4. Il versamento del contributo è effettuato agli enti regionali di gestione delle aree protette, alle unioni montane di comuni ed alle forme associative dei comuni collinari.
5. Nelle more della costituzione delle unioni montane di comuni è ammesso il versamento del contributo alle comunità montane.
6. Le somme introitate sono utilizzate per la tutela e la salvaguardia del territorio e, in particolare, sono destinate alle seguenti finalità:
 - a) alla sistemazione e alla manutenzione delle aree boscate e alla segnalazione della loro sentieristica pedonale;
 - b) alla promozione e alla realizzazione di iniziative finalizzate a favorire la conoscenza ed il rispetto delle specie fungine;
 - c) all'espletamento delle funzioni di vigilanza delle guardie ecologiche volontarie, concordate con la provincia competente per territorio.
7. Le disposizioni del comma 6, lettera a) non si applicano alle aree delimitate, anche ai sensi dell'articolo 841 del codice civile, ove la raccolta dei funghi è consentita a fini economici, e ai castagneti da frutto in attività di coltivazione.
8. In deroga a quanto disposto al comma 1, la raccolta dei chiodini o famigliola buona (*Armillariella mellea*), dei prataioli (*Agaricus campestris*, *Agaricus macrosporus*), delle specie diverse del genere *Morchella*, delle gambe secche (*Marasmius oreades*), dell'orecchione (*Pleurotus ostreatus*), coprino chiomato (*Coprinus comatus*) e della mazza di tamburo (*Macrolepiota procera*) è consentita su tutto il territorio regionale senza versamento di alcun contributo, fermi restando i disposti di cui all'articolo 2"

3 – Art. 8 L.R. n. 7/2014 (Disposizioni transitorie)

I titoli abilitativi conseguiti in data anteriore all'entrata in vigore della presente legge conservano efficacia sino alla loro naturale scadenza.

Ciò premesso tenuto conto delle indicazioni apportate al supplemento del sopracitato Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 37 dell'11/09/2014 in cui e' stata pubblicata la legge sopracitata si rende noto:

"L'autorizzazione per la raccolta funghi e' sostituita dal nuovo titolo per la raccolta funghi costituito semplicemente dalla ricevuta del versamento del contributo per la raccolta e non dovra' essere corredato dall'imposta di bollo.

In ottemperanza all'art. 3 della L.R. 24/2007 modificata dalla L.R.7/14 la Regione Piemonte con D.G.R n. 27-431 pubblicata sul BUR n. 42 del 16/10/2014 ha deliberato:

❖ Di confermare gli importi del contributo nei seguenti termini :

- € 5,00 per il titolo con validita' giornali
 - € 10,00 per il titolo con validita' settimanale
 - € 30,00 per il titolo con validita' annuale
 - € 60,00 per il titolo con validita' biennale
 - € 90,00 per il titolo con validita' triennale
- si precisa che l'annualita' e' riferita all'anno solare cioe' scade il 31 dicembre ;

❖ di confermare che il versamento dovra' essere effettuato a scelta tra le seguenti modalita':

- mezzo di bollettino postale
- bonifico bancario
- versamento presso istituti bancari che svolgono servizio di tesoreria per gli Enti legittimati all'incasso .

Si ricorda che gli Enti legittimati all'incasso del contributo previsto, a cui vanno chieste le opportune informazioni circa il versamento da effettuare (n. c/c postale , cod. IBAN o indirizzo tesoreria) sono:

- **Enti Regionali di gestione aree Protette (Parchi),**
- **Unione montane di comuni Comunita' Montane** sino alla loro formale soppressione
- **le forme associative dei Comuni collinari .**

I Comuni non sono piu' legittimati alla riscossione del contributo.

Sulla ricevuta, dovranno essere riportati i dati anagrafici della persona (luogo, data di nascita e residenza) e la causale del versamento con l'indicazione del periodo di riferimento .

La ricevuta del versamento, dovra' essere esibita, unitamente a idoneo documento di identita', a richiesta del personale addetto alla vigilanza.

❖ Di stabilire che i minori di anni 14 possono raccogliere gratuitamente i funghi purché siano accompagnati , nel numero massimo di due , da una persona maggiorenne munita di valido titolo per la raccolta ;

Si ricorda inoltre che .

1. La raccolta dei funghi senza il possesso della prescritta autorizzazione (qualora necessaria) costituisce violazione all'art. 3 (1° e 3° comma) della LR 24/2007 ed e' sanzionata all'art. 10 (1° comma , lett. c) della stessa legge con una somma a titolo di oblazione di 86,00€
2. Il limite massimo giornaliero di raccolta e' fissato in Kg. 3,00, indipendentemente dalla tipologia di fungo raccolto. Per ogni 500 grammi di eccedenza e' prevista una sanzione pecuniaria di 11,00€ .